

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1632

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI GUIDO, FEDERICO, MANFREDI MANFREDO,  
SEGNI, CASINI, FARAGUTI, LAMORTE, LUCCHESI, BRIC-  
COLA, FIORI GIOVANNINO, LA ROCCA, PICANO**

*Presentata il 24 aprile 1980*

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha avuto il merito di razionalizzare la normativa sull'autotrasporto di cose (precedentemente regolata dalla legge n. 1349 del 1935), non è riuscita a raggiungere appieno i suoi obiettivi per una serie di motivi intrinseci ed estrinseci rispetto alla legge stessa.

Accanto alla indubbia macchinosità di molte procedure previste dalla legge, stanno infatti: la oggettiva carenza della pubblica amministrazione, prima destinataria della legge; i nuovi orientamenti comunitari in materia (v. direttiva 74/561 CEE e parere 78/97/CEE); le nuove norme sugli autoveicoli industriali introdotte dalla legge 5 maggio 1976, n. 313; il trasferimento alle regioni di funzioni connesse al-

la materia di cui trattasi (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); l'introduzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Tutto ciò, unito ad uno spontaneo evolversi del sistema dell'autotrasporto di cose ed all'affermarsi di tecniche intermodali e di organizzazioni di traffico che richiedono l'intercambiabilità dei traini, impongono ora urgentemente una modifica ed una correzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, pur nel rispetto del suo originario spirito informatore.

Passando ad illustrare sommariamente le maggiori modifiche proposte, secondo

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'impostazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, si segnalano:

*per quanto concerne il Titolo I* (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi),

la sostituzione, in tutte le parti in cui ricorreva, dell'originaria dizione « persone fisiche e giuridiche » con quella più ampia di « imprese individuali e societarie » di origine comunitaria (articolo 1 della proposta);

l'aumento del peso della rappresentanza delle organizzazioni di categoria, in seno ai comitati per l'albo, e l'introduzione del criterio di proporzionalità per il riparto dei rappresentanti tra le sei organizzazioni più rappresentative (articoli 2 e 3 della proposta);

l'allungamento da tre a cinque anni della durata in carica dei componenti i comitati (articoli 2 e 3 della proposta);

il puntuale adeguamento alla richiamata Direttiva CEE dei requisiti per l'iscrizione nell'albo; adeguamento che ha portato la eliminazione di quelle condizioni (assicurazione RCA, assicurazione sociale e previdenziale, regolarità tributaria) che devono essere rispettate, per altre leggi, nel corso dell'attività più che nel momento dell'iscrizione nell'albo; così come ha comportato l'introduzione del requisito della capacità professionale e una semplificazione della procedura di iscrizione per alcune particolari categorie di imprese (articolo 9 della proposta);

l'eliminazione del potere, per i comitati dell'albo, di irrogare sanzioni disciplinari; tale modifica si fonda su una serie di considerazioni: innanzitutto l'albo non è un ordine professionale cui riconoscere il potere discrezionale di applicare sanzioni ai propri iscritti (in sede CEE si è parlato semplicemente di « registro »); i casi che farebbero scattare le sanzioni inoltre, elencati all'articolo 21 della legge 6 giugno 1974, n. 298, riflettono situazioni che nell'attuale testo costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo, ma che con la presente proposta si vogliono elimina-

re, o situazioni già autonomamente sanzionate da questa o da altre leggi, ovvero, nel caso di violazioni dei contratti collettivi, di non vincolante efficacia *erga omnes*; infine l'esercizio pratico di un tale potere sanzionatorio, per non rimanere lettera morta, richiederebbe ben altre strutture con ulteriori appesantimenti amministrativi e con l'onere connesso per gli organi giurisdizionali o di controllo di informare i competenti comitati per l'albo (articolo 15 della proposta);

la possibilità per le imprese di ricorrere al comitato centrale anche contro l'inerzia dei comitati provinciali (articolo 19 della proposta);

la configurazione del reato di esercizio abusivo dell'autotrasporto anche per coloro che eseguono trasporti speciali senza la necessaria abilitazione (articolo 20 della proposta);

*per quanto concerne il Titolo II* (Disciplina degli autotrasporti di cose),

la ridefinizione del campo di applicazione del regime autorizzativo, con esplicito riferimento al codice della strada, per meglio identificare i veicoli effettivamente adibiti al trasporto di cose, e per escludere i veicoli di peso limitato (articolo 23 della proposta);

la reintroduzione (come prima della legge 6 giugno 1974, n. 298) del principio della singolarità delle licenze e delle autorizzazioni per ciascuna « unità di trasporto », liberalizzando contemporaneamente la possibilità, per i titolari di licenze e di autorizzazioni, di immatricolare altri veicoli rimorchiati (articolo 23 della proposta);

l'istituzione di un comitato superiore per l'autotrasporto di cose, quale organo consultivo della pubblica amministrazione su questioni concernenti l'autotrasporto di cose (articolo 24 della proposta);

l'introduzione della figura del *leasing* del veicolo nella disciplina del trasporto in conto proprio (articolo 25 della proposta);

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la semplificazione burocratica del rilancio delle licenze per il trasporto in conto proprio prevedendo sia l'annotazione sulla carta di circolazione, sia una procedura semplificata per i veicoli di peso complessivo fino a 11,5 tonnellate, sia la soppressione dell'inutile elenco degli autotrasportatori in conto proprio (articolo 26 della proposta);

l'eliminazione, inoltre, dell'impossibile elencazione, sulla licenza, delle cose che è ammesso trasportare, nonché l'eliminazione della verifica quinquennale ad opera degli uffici, della sussistenza delle condizioni per il rilascio della licenza (articolo 28 della proposta);

la soppressione della superflua previsione legislativa dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti degli uffici provinciali, nonché dell'obbligo per il conducente di esibire la licenza a richiesta della polizia (articolo 28 della proposta);

la quasi completa riformulazione dell'articolo 41 per ribadire la singolarità per unità di trasporto delle autorizzazioni, per chiarire il concetto di « disponibilità del veicolo », per affermare la sostituibilità, senza limiti, dei veicoli e l'intercambiabilità del traino tra imprese iscritte nell'albo, per prevedere infine il rilascio di speciali autorizzazioni extracontingente ad alcune categorie di veicoli (articolo 30 della proposta);

la trasferibilità delle autorizzazioni tra imprese iscritte nell'albo, in caso di cessione di veicoli (articolo 31 della proposta);

la introduzione dell'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per la merce trasportata, inquadrata come polizza di responsabilità e non come polizza danni (articolo 32 della proposta);

l'istituzione di uffici ai valichi di frontiera con il compito di svolgere attività di controllo degli autotrasporti internazionali (articolo 33 della proposta);

*per quanto concerne il Titolo III (Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada),*

una più realistica articolazione delle condizioni che possono portare ad una differenziazione delle tariffe, sopprimendo « i termini di resa », che se diversi da quelli normali non possono che essere valutati extra-tariffa, e correlando le categorie merceologiche ai tipi di veicolo impiegato (articolo 37 della proposta);

la divisione in due fasi della procedura per la fissazione delle tariffe, distinguendo la fase dell'elaborazione della metodologia da seguire, da quella della sua applicazione pratica per la determinazione concreta delle tariffe stesse, che diventa semi-automatica (articolo 38 della proposta);

la riformulazione, per maggiore chiarezza, della procedura per la fissazione del prezzo quando interviene un intermediario (articolo 39 della proposta);

il coordinamento delle norme sulla documentazione obbligatoria ai fini del controllo tariffario con quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sul controllo dei beni viaggianti ai fini fiscali (articolo 40 della proposta);

la previsione di un chilometraggio minimo al di sotto del quale non opera il sistema tariffario (articolo 43 della proposta);

*per quanto concerne il Titolo IV (Disposizioni comuni),*

la sola necessaria semplificazione dei criteri per la determinazione del contributo annuo per l'iscrizione nell'albo, svincolandola dal tipo e dalla portata dei veicoli (articolo 44 della proposta).

Con l'articolo 45 si dispone l'integrazione e la correzione delle norme emanate per l'esecuzione della legge 298, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 46 si propone inoltre di sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle regioni le funzioni istruttorie relative alla

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tenuta degli albi provinciali. Tale attività di supporto agli uffici provinciali della motorizzazione civile ed ai comitati provinciali per l'albo, infatti, non si giustifica più, ora che è stato superato il non indifferente impatto costituito dalla massa di iscrizioni richieste dalle imprese che già esercitavano l'autotrasporto al momento di entrata in vigore delle nuove norme. Attualmente, viceversa, la tenuta ordinaria dell'albo comporta una ridotta attività, che risulterebbe solo complicata da una divisione delle funzioni di segreteria, attribuite agli uffici della motorizzazione, dalle funzioni istruttorie, delegate

alle regioni con facoltà di subdelega alle province, e dalle funzioni di controllo e di decisione riservate ai comitati provinciali.

Con l'articolo 47, infine, si propone di equiparare il locatario con facoltà di compera, all'usufruttuario e all'acquirente con patto di riservato dominio, per quanto concerne la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.

La proposta si chiude con l'elenco delle materie la cui conoscenza, in conformità alla direttiva CEE, deve essere accertata ai fini della verifica del possesso della capacità professionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un "Albo nazionale delle imprese individuali e societarie che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi" ».

## ART. 2.

La lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *d*) da quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ».

Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:

« I rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori devono essere ripartiti tra le sei associazioni più rappresentative della categoria, in misura che tenga conto della loro importanza e rappresentatività. I rappresentanti del movimento cooperativo non possono essere di numero superiore a tre ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta ».

## ART. 3.

La lettera *f*) dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *f*) da nove rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3, di cui uno in rappresentanza del movimento cooperativo e gli altri da ripartirsi tra le varie associazioni in misura che tenga conto della loro importanza e rappresentatività locali ».

Il secondo comma dello stesso articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta ».

## ART. 4.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*) degli articoli 3 e 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipano alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti per il periodo residuo necessario al completamento del quinquennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 4 ».

## ART. 5.

L'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine ».

## ART. 6.

La lettera *e*) dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *e*) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi; ».

## ART. 7.

La lettera *b*) dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *b*) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e fornire i relativi dati al Comitato centrale per l'albo ».

La lettera *d*) dello stesso articolo 9, è sostituita dalla seguente:

« *d*) deliberare le sospensioni e le cancellazioni previste nei successivi articoli; ».

La lettera *f*) dello stesso articolo 9 è sostituita dalla seguente:

« *f*) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi; ».

## ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le imprese individuali o societarie che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale ».

## ART. 9.

L'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana, per i titolari di imprese individuali, ovvero avere nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa per le imprese societarie salvo quanto previsto al successivo articolo 14;

2) aver presentato denuncia di attività di autotrasporto di cose in conto terzi alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura ed aver ottenuto iscrizione provvisoria nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane; per le sole imprese societarie essere iscritte nel registro delle imprese presso il Tribunale competente;

3) possedere onorabilità;

4) avere adeguata capacità finanziaria;

5) possedere la capacità professionale.

Il requisito di cui al n. 1) del presente articolo può formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

Il requisito dell'onorabilità deve intendersi soddisfatto ove il richiedente l'iscrizione nell'albo:

a) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pene detentive per delitti contro il patrimonio, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, finché dura la interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'articolo 178 e seguenti del codice penale. La capacità di esercitare uffici direttivi non è richiesta



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ai titolari di imprese artigiane. Per coloro i quali abbiano in corso provvedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione nell'albo viene effettuata con riserva;

b) non sia sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni;

c) non abbia in corso procedure di fallimento, né sia stato sottoposto a procedura fallimentare, salvo che non sia intervenuta riabilitazione a norma dello articolo 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

1) quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, ove questi abbia preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;

2) quando si tratti di società, dalla persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva.

Il medesimo requisito deve essere posseduto anche da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per società in accomandita semplice e per azioni e dagli amministratori delegati per ogni altro tipo di società.

Ai fini della prova della capacità finanziaria occorre essere in possesso di un conto corrente postale o bancario.

Il requisito della capacità professionale, che deve essere posseduto dalla persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva, consiste nel possesso di buone cognizioni, accertate dal Ministro dei trasporti o dagli organismi a tal fine designati dal predetto Ministro e la cui composizione è stabilita nel regolamento di esecuzione nelle materie che figurano nel-

l'elenco riportato nell'allegato alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono definiti ed approvati i programmi per ciascuna delle materie di cui al comma precedente. Le cognizioni richieste devono risultare assimilabili da persona in possesso di un grado di istruzione corrispondente al livello di fine studi scolastici obbligatori.

Le cognizioni di cui ai precedenti commi si acquisiscono frequentando appositi corsi o effettuando un'esperienza pratica in una azienda di trasporti.

Il Ministro dei trasporti o gli organismi di cui al settimo comma, che accertano il possesso delle cognizioni richieste nei commi precedenti, rilasciano un attestato come prova della capacità professionale.

Sono esonerati dall'accertamento del requisito della capacità professionale i titolari di un diploma di scuola superiore di secondo grado.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 del presente articolo non sono richiesti per le imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasportatore di cose su strada esclusivamente con autoveicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 6 tonnellate e per quelle che effettuano esclusivamente trasporti nazionali con autoveicoli isolati, privi della facoltà di trainare rimorchi, adibiti al trasporto esclusivo di terra, di materiali inerti, di materiali sfusi comunque attinenti ai lavori di cantieri edili o per opere pubbliche ovvero attinenti a lavorazioni agricole, nonché al trasporto di prodotti della agricoltura alla rinfusa.

Per dette imprese deve essere specificato nell'albo e nei certificati di iscrizione ad esse rilasciati, che le imprese medesime esercitano attività di trasporto di cose su strada esclusivamente alle condizioni per le quali sono esonerate dal possesso dei requisiti suindicati.

Analogo esonero può essere accordato con decreto del Ministro dei trasporti, previa consultazione della Commissione CEE, in altri casi previsti dall'articolo 2 paragrafo II della direttiva 74/561/CEE ».

## ART. 10.

L'articolo 14 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le imprese individuali e societarie di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le imprese individuali e societarie degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza ».

## ART. 11.

L'articolo 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le imprese individuali e societarie, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 13 ».

## ART. 12.

L'articolo 17 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è notificato all'interessato ».

## ART. 13.

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 18 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro sessanta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere notificata all'impresa a cui essa si riferisce ».

**ART. 14.**

Il numero 2) dell'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« 2) quando la sua attività sia cessata da oltre sei mesi senza che sia stata richiesta la sospensione dell'iscrizione ai sensi del precedente articolo 19; ».

Il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge ».

**ART. 15.**

L'articolo 21 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.

**ART. 16.**

L'articolo 22 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le condanne di cui al terzo comma del precedente articolo 13 comportano:

1) la cancellazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la cancellazione dell'impresa dall'albo ».

#### ART. 17.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.

Il terzo comma dello stesso articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Le imprese cancellate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20, n. 5) e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale ».

#### ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« La cancellazione e la sospensione dall'albo sono decise dal comitato provinciale competente ed attuate a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

#### ART. 19.

L'articolo 25 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti dei comitati provinciali e, trascorso inutilmente il termine di cui all'articolo 17, contro il silenzio dei comitati provinciali, è ammesso ricorso al comitato centrale, rispettivamente entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento ed entro sessanta giorni dalla data entro la quale i comitati provinciali avrebbero dovuto decidere.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente.

I provvedimenti definitivi di cancellazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

## ART. 20.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero esegue i trasporti speciali di cui all'articolo 16 senza essere iscritto nella sezione speciale dell'albo, ovvero continua ad esercitare la attività durante il periodo di sospensione o dopo la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale ».

## ART. 21.

L'articolo 27 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, disposta dal prefetto competente secondo le norme della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

## ART. 22.

L'articolo 28 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.

## ART. 23.

L'articolo 30 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con gli autoveicoli elencati nell'articolo 26, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, aventi un peso complessivo superiore a 6 tonnellate.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

*a*) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

*b*) gli autoveicoli di proprietà, in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio, con facoltà di compera, dell'Amministrazione dello Stato, comprese le Aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessario al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

*c*) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolati di Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessario all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

*d*) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli ad uso speciale non adibiti al trasporto di cose nonché gli autoveicoli adibiti ad attività speciali che vengono utilizzati esclusivamente quali mezzi d'opera, gli autoveicoli che per le loro caratteristiche tecniche sono atti al traino dei rimorchi e dei se-

mirimorchi esclusivamente all'interno delle aree portuali ed aeroportuali. Il Ministro dei trasporti elenca con proprio decreto i veicoli previsti nella presente lettera;

e) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, dove questo manchi, al trasporto di bagagli e pacchi agricoli.

Il Ministro dei trasporti sentito il comitato centrale per l'albo è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

Le licenze e le autorizzazioni di cui ai successivi articoli 32 e 41 della presente legge vengono rilasciati per singole unità di trasporto. Costituisce unità di trasporto l'autoveicolo isolato o un complesso di veicoli di cui uno a motore.

Non può essere rilasciata la carta di circolazione a un veicolo destinato al trasporto di cose sia in conto proprio che in conto terzi, ove il richiedente non abbia conseguito il relativo titolo autorizzativo. In caso di veicolo rimorchiato, per relativo titolo autorizzativo deve intendersi quello rilasciato ad un complesso.

I titolari di licenza o autorizzazioni rilasciate per un complesso di veicoli possono immatricolare ulteriori rimorchi o semirimorchi, dei quali abbiano la disponibilità ».

#### ART. 24.

Dopo l'articolo 30 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente articolo:

« Art. 30-bis - « Comitato superiore per l'autotrasporto di cose ». — « È istituito presso il Ministero dei trasporti, direzione generale MCTC, il Comitato superiore per l'autotrasporto di cose, con il compito di



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esprimere, su richiesta del Ministero stesso o di altre pubbliche amministrazioni, parere sui provvedimenti amministrativi e su ogni altra questione di carattere generale concernente l'autotrasporto di cose.

È presieduto dal Ministro dei trasporti e ne fanno parte:

a) tre rappresentanti del Ministero dei trasporti, direzione generale MCTC, di cui uno con funzioni di vice presidente;

b) un rappresentante del Ministero dei trasporti, direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento;

c) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

d) un rappresentante della direzione generale dell'aviazione civile;

e) il presidente e due vicepresidenti del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori;

f) quattro rappresentanti designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori scelti tra i componenti del comitato stesso di cui alla lettera d) del precedente articolo 3;

g) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio ed artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e della marina mercantile;

h) un rappresentante rispettivamente della Confederazione generale dell'Industria italiana, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione generale italiana dell'artigianato, della Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti, dell'Associazione nazionale fra le industrie automobilistiche (ANFIA), della Confederazione italiana della piccola e media industria e della FEDERAICPA.

Le funzioni di segreteria sono espletate da due dipendenti della direzione generale MCTC, con qualifica non inferiore a ispettore principale.

Alla nomina dei membri del Comitato superiore per l'autotrasporto di cose si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, su designazione delle rispettive amministrazioni e associazioni ».

## ART. 25.

L'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche, ovvero da imprese individuali o societarie, ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrono tutte le seguenti condizioni nei confronti del soggetto che esegue il trasporto:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, o in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti, ovvero collaboratori familiari ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 151;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate siano di proprietà o siano prodotte o vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere ».

## ART. 26.

I primi quattro commi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata, mediante annotazione sulla carta di circolazione, dagli uffici provincia-

li MCTC, con l'indicazione dell'attività dalla quale scaturisce la necessità di trasporto del titolare.

La licenza è rilasciata per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico fino a 11,5 tonnellate su presentazione di domanda.

Il rilascio di licenza per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico oltre 11,5 tonnellate avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Nella domanda per ottenere la licenza per le unità di trasporto di peso complessivo fino a 11,5 tonnellate occorre precisare le esigenze di trasporto del richiedente, mentre in quella per ottenere la licenza per le unità di trasporto oltre 11,5 tonnellate è necessario che il richiedente compri, mediante la documentazione che verrà indicata nel regolamento di esecuzione, che le proprie esigenze e l'attività svolta giustificano l'impegno dell'unità di trasporto del tipo e del peso complessivo indicata nella domanda stessa ».

I commi quinto e nono dello stesso articolo 32 sono abrogati.

#### ART. 27.

Il quarto comma dell'articolo 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il quinquennio i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine ».

Il sesto comma dello stesso articolo 33 è sostituito dal seguente:

« I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del quinquennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma ».

## ART. 28.

L'articolo 35, i commi terzo e quarto dell'articolo 36, nonché gli articoli 37 e 38 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono abrogati.

## ART. 29.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 39 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo incaricato, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna ».

## ART. 30.

L'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione per ciascuna unità di trasporto.

L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

Il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina annualmente, con proprio decreto — sentito il comitato di cui al precedente articolo 30-bis, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni — i contingenti di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, provvede altresì all'assegnazione delle autorizzazioni.

Per ottenere l'autorizzazione è prescritta la disponibilità del solo veicolo a motore. E nella disponibilità dell'impresa il veicolo non sottoposto a pignoramento o sequestro, di proprietà, in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio, ovvero preso in locazione con facoltà di compera.

I veicoli per i quali sono state accordate le autorizzazioni possono essere sostituiti senza limitazioni di peso o di portata.

I veicoli a motore facenti parte di un complesso, e muniti di autorizzazione, possono trainare rimorchi e semirimorchi in disponibilità di altre imprese iscritte nell'albo. Il traino di rimorchi e semirimorchi immatricolati all'estero è vincolato al rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale.

Il Ministro dei trasporti sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni fuori dai contingenti di cui al quarto comma, con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche e all'impegno del veicolo, all'ambito territoriale e alla validità temporale.

Sono in ogni caso soggetti al rilascio di una delle suddette speciali autorizzazioni:

a) i veicoli di peso totale a carico autorizzato da 6 a 11,5 tonnellate;

b) gli autocarri isolati, adibiti al trasporto esclusivo di terra, di materiali inerti, di materiali sfusi comunque attinenti ai lavori di cantieri edili o per opere pub-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

bliche ovvero attinenti a lavorazioni agricole, nonché al trasporto alla rinfusa di prodotti dell'agricoltura ».

## ART. 31.

Il secondo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi ».

Allo stesso articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di cessione degli autoveicoli, anche per scioglimento di società, le autorizzazioni possono essere accordate agli acquirenti, che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, se ad esse rinuncino i loro titolari. Questi non possono ottenere nuove autorizzazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data della rinuncia ».

## ART. 32.

Dopo l'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente articolo:

« ART. 43-bis. — *Assicurazione* — Le imprese titolari di autorizzazioni per il trasporto di cose per conto di terzi devono stipulare contratto di assicurazione per la responsabilità di cui all'articolo 1693 del codice civile con i massimali prescritti dal regolamento di esecuzione ».

## ART. 33.

Dopo l'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:

« ART. 44-bis. — *Uffici di controllo ai valichi di frontiera* — Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro del tesoro, possono essere costituiti uffici di controllo degli autotrasporti ai valichi di confine.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli uffici di cui al primo comma sono diretti di norma da un impiegato direttivo e sono posti alle dipendenze degli uffici provinciali della MCTC nella cui giurisdizione territoriale hanno la loro rispettiva sede.

L'attività degli uffici di frontiera consiste nel controllo degli autotrasporti internazionali di persone e di cose sia se effettuati da ditte italiane che da ditte straniere.

La Direzione generale MCTC è autorizzata, per il funzionamento degli uffici di cui al presente articolo, ad utilizzare personale comandato da altre amministrazioni dello Stato oppure personale di enti pubblici operanti nel settore della motorizzazione, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro ».

## ART. 34.

Dopo il secondo comma dell'articolo 47 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente comma:

« Chiunque circoli senza aver contratto l'assicurazione di cui al precedente articolo 43-bis, ovvero con massimali inferiori a quelli prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila ».

Il terzo comma dello stesso articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le norme di cui alla legge 29 dicembre 1975, n. 706 ».

## ART. 35.

L'articolo 48 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente: :

« Nel caso di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravità, il competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dichiara la decadenza dalle licenze relative ai veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni e provvede alla revoca delle relative carte di circolazione ».

## ART. 36.

L'articolo 49 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione governativa o comunale prevista dalle vigenti disposizioni ».

## ART. 37.

Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le tariffe possono essere differenziate secondo:

a) le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;

b) le relazioni di traffico;

c) le differenti condizioni di tonnellaggio;

d) il tipo di veicolo impiegato e le categorie di merci ».

## ART. 38.

L'articolo 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il sistema di determinazione delle tariffe è approvato, su proposta del comitato centrale per l'albo, sentito il comitato superiore per l'autotrasporto di cose, con decreto del Ministro dei trasporti da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro è autorizzato a rettificare il si-



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stema proposto qualora questo contrasti con i principi fissati dal presente titolo o dalle relative norme di esecuzione, sentito il comitato centrale per l'albo.

Le eventuali successive modifiche al sistema di determinazione delle tariffe sono approvate secondo la procedura indicata al precedente comma.

Su richiesta del Ministro — di sua iniziativa o su indicazione del comitato superiore per l'autotrasporto di cose — il comitato centrale per l'albo deve formulare, entro sessanta giorni dalla richiesta, proposta di modifiche al sistema di determinazione delle tariffe. Se il comitato centrale per l'albo non formula la proposta, il Ministro, sentito il comitato superiore per l'autotrasporto di cose, adotta con decreto le modifiche che ritiene opportune.

Sulla base del sistema approvato ai sensi dei precedenti commi, le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono rese esecutive, su proposta del comitato centrale per l'albo, con decreto del Ministro dei trasporti da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

Il Ministro è autorizzato a rettificare le tariffe proposte quando queste siano in contrasto con il sistema approvato, sentito il comitato centrale per l'albo.

Il comitato centrale per l'albo accerta trimestralmente l'andamento del costo medio di cui al primo comma del precedente articolo 52, e se questo presenta una variazione, rispetto al trimestre precedente, in più o in meno del tre per cento, propone al Ministro le conseguenti modifiche tariffarie ».

## ART. 39.

L'articolo 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un intermediario, fermo restando che il prezzo praticato al committente deve rientrare nella forcilla

tariffaria, l'intermediario ha diritto ad un compenso non superiore al 5 per cento della tariffa concordata. La fatturazione di detto compenso dovrà essere effettuata dall'intermediario direttamente nei confronti del vettore. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'intermediario devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo ».

ART. 40.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento emesso dal mittente e contenente tutte le indicazioni, apposte rispettivamente dal vettore e dal mittente secondo le rispettive competenze, atte a consentire il controllo sulla osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66, tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, al fine di evitare inutili duplicazioni.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

a) il primo viene trattenuto dal mittente;

b) il secondo ed il terzo accompagnano la merce e dovranno essere esibiti per i controlli in corso di trasporto. Al termine del trasporto, il secondo esemplare dovrà essere conservato dal vettore per il periodo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, mentre il terzo sarà consegnato al destinatario della merce;

c) il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66 ».

## ART. 41.

L'articolo 57 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale ».

## ART. 42.

L'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il mittente ed il vettore sono responsabili della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 56. Per la mancata compilazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non è in grado di esibire gli esemplari del documento di cui all'articolo 56, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare l'esemplare del documento di sua spettanza per il periodo di cui al secondo comma dell'articolo 56, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000

a lire 500.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme di cui alla legge 29 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

#### ART. 43.

La lettera *b*) dell'articolo 59 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *b*) ai trasporti di merci effettuati fino a 50 chilometri dal limite dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, o dalla località isolata in cui ha inizio il trasporto ».

Allo stesso articolo 59 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo ed il comitato di cui all'articolo 30-*bis*, tenuto conto delle esigenze del mercato, è autorizzato

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ad estendere con proprio decreto l'elenco di cui al comma precedente a casi ivi non contemplati ».

## ART. 44.

Dopo il secondo comma dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente:

« Entro il 31 luglio di ogni anno il Ministro dei trasporti presenta al comitato centrale per l'albo il consuntivo delle spese sostenute per la gestione dell'albo nell'anno precedente ed una previsione di spesa per l'anno successivo ».

Il terzo comma dello stesso articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Nel determinare la misura del contributo, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo ».

## ART. 45.

Le disposizioni emanate per l'esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, saranno integrate e corrette secondo le norme della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 46.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è abrogata.

## ART. 47.

Il terzo comma dell'articolo 2054, del codice civile, è sostituito dal seguente:

« Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario con facoltà di compera, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ».

## ALLEGATO

(Articolo 13 settimo comma  
della legge 6 giugno 1974, n. 298).

« A) Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare esclusivamente trasporti nazionali.

1. — *Diritto.*

Elementi di diritto civile, commerciale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

sui contratti in genere;  
sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);  
sulle società commerciali;  
sui libri di commercio;  
sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;  
sul regime fiscale.

2. — *Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda:*

modi di pagamento e di finanziamento;  
calcolo dei prezzi di costo;  
regime dei prezzi e condizioni di trasporto;  
contabilità commerciale;  
assicurazione;  
fatture;  
ausiliari di trasporto.

3. — *Accesso al mercato:*

disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio;  
documenti di trasporto.

4. — *Norme ed esercizio tecnici:*

pesi e dimensioni dei veicoli;  
scelta del veicolo;  
collaudo ed immatricolazione;  
norme per la manutenzione dei veicoli;  
carico e scarico dei veicoli.

5. — *Sicurezza stradale:*

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;  
sicurezza di circolazione;  
prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendere in caso di incidente.

B) Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali:

materie elencate *sub A*;  
disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della Comunità economica europea e fra la Comunità e i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;  
pratiche e formalità doganali;  
principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri ».